

Federcoopescas, Legapescas, AGCI-AGRITAL, FLAI CGIL, FAI CISL, UILA UIL dell'Emilia Romagna hanno esaminato la complessa situazione della detassazione in relazione alle specificità del settore pesca.

Le associazioni cooperative di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini hanno stipulato con Cgil, Cisl e Uil specifici accordi provinciali per recepire gli istituti di tutti i Ccnl applicati dalle associate riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

Come noto la particolare struttura retributiva prevista dai Ccnl del settore della pesca prevede che l'equipaggio sia retribuito alla parte – cioè con una percentuale sulla produzione – salvaguardata da un minimo monetario garantito (MMG).

In considerazione di questa specificità settoriale si ritiene che possano essere detassabili gli importi della retribuzione alla parte eccedenti il minimo monetario garantito.

La retribuzione alla parte infatti è costituita da una percentuale sulla produzione determinata in termini economici e quindi in relazione alla quantità di prodotto pescato e al prezzo di vendita di ogni singolo prodotto.

Tale sistema risponde pienamente ai criteri previsti dal Dpcm 23-3-2012 pubblicato sulla GU n. 125 del 30-5-2012 e dai citati accordi provinciali.

Si ritiene che abbia le stesse caratteristiche la parte di MMG riferibile al lavoro notturno che, come previsto dall'attuale normativa, è quello prestato dalle ore 22 alle ore 6.

A questo proposito ogni impresa deve determinare la parte di lavoro effettuata in tale orario.

Da un conteggio medio risultano le seguenti incidenze di lavoro notturno:

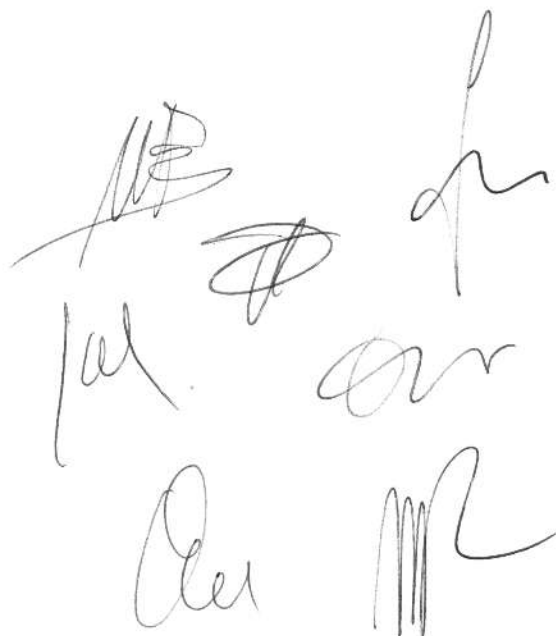
- pesca a strascico circa il 40%
- pesca volante circa il 20%
- allevamento di cozze-mitili circa il 14%

Da ultimo si segnala che anche la maggiorazione dovuta per il lavoro festivo rientra tra i compensi detassabili.

Le cooperative aderenti e le imprese associate potranno pertanto applicare le norme della detassazione ai propri lavoratori dipendenti nel rispetto delle condizioni previste dal citato Dpcm 23-3-2012:

4. imponibile massimo detassabile pari a 2500 euro annui
5. reddito massimo del lavoratore nel 2011 non superiore a 30.000 euro

Le imprese potranno operare in sede di conguaglio di fine anno.

The bottom right of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. There are approximately seven distinct marks, including what appear to be full names and initials, arranged in a loose cluster.